



CORTE D'APPELLO DI TORINO

RELAZIONE sul c.d. «filtro in appello» del Presidente della Corte d'Appello di Torino

SOMMARIO:

Premessa

- 1) Attività preliminari
- 2) I flussi statistici
- 3) Commento dei dati
- 4) La distribuzione delle pendenze di cause contenziose tra le Sezioni e tra i magistrati
- 5) Altri procedimenti (contenziosi e non contenziosi)
- 6) Problematiche riscontrate con riferimento alla organizzazione dell'ufficio.
- 7) Osservazioni dell'ufficio di Presidenza della Corte
- 8) Determinazioni organizzative in seguito alle modifiche normative in materia.

Premessa

A seguito dell'entrata in vigore della normativa del c.d. «filtro in appello» (D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134) la Settima Commissione del C.S.M ha richiesto una «*sintetica relazione illustrativa*», contenente i seguenti elementi:

- i flussi statistici per il periodo 2011 e primo semestre 2012;
- l'indicazione delle problematiche riscontrate con riferimento alla organizzazione dell'ufficio;
- le determinazioni organizzative eventualmente già adottate o *in itinere* in seguito alle modifiche normative in materia.

1) Attività preliminari

Questo ufficio di Presidenza ha richiesto al Dirigente amministrativo i dati statistici del settore civile (Sezioni 1[^], 1[^]-bis, 2[^], 3[^], 4[^] e Sezione-Lavoro) e della «Sezione Minorenni-Famiglia», a competenza promiscua.

Ha poi preso contatto (tramite *mailing list*) con il gruppo di lavoro denominato «*Coordinamento dei Presidenti delle Corti d'Appello*» ed ha acquisito un saggio sul «filtro in appello» (e problemi connessi) redatto dal Dott. Federico

BUONO, Presidente della Sez. IV Civile della Corte d'Appello di Milano, su incarico del Presidente della Corte di Milano Dott. Giovanni CANZIO.

Il sottoscritto a causa di un impedimento personale (una gamba immobilizzata da una patologia a decorso molto lento e non ancora risolta) ha contestualmente delegato il Presidente vicario Dott. Giancarlo GIROLAMI — previamente informato delle risultanze della riunione del 18 settembre 2012 tra capi-ufficio organizzata a Roma dal Ministro della Giustizia — ad acquisire i commenti di tutti i Presidenti di Sezione e dei Consiglieri sulla «relazione BUONO» della Corte d'Appello di Milano, per valutare la possibilità di acquisirne i risultati facendoli propri ovvero per proporre soluzioni diverse. E' seguito un fitto scambio di memorie tra tutti i magistrati del settore civile, con relative riunioni.

Al termine di tale fase preliminare il sottoscritto ha acquisito la relazione riepilogativa del Presidente vicario.

Il ritardo nella conclusione dell'iter per giungere alla presente relazione è dovuto allo stato di salute del sottoscritto, solo da qualche giorno in via di miglioramento.

2) I flussi statistici

Le cancellerie interessate hanno inizialmente trasmesso i dati sui flussi con una tecnica parzialmente diversa rispetto alla richiesta del C.S.M.

Hanno infatti indicato i «**movimenti dei procedimenti civili contenziosi**» ed i «**movimenti dei procedimenti civili di volontaria giurisdizione**» separatamente per due semestri successivi: 2° semestre 2011 e 1° semestre 2012; in pratica, con riferimento alla tradizionale estensione temporale dell'«*anno giudiziario*». Mancavano i dati del 1° semestre 2011.

Solo nei giorni scorsi i prospetti sono stati aggiornati anche con i dati del 1° semestre 2011.

Si provvede a riportare qui di seguito i dati statistici comunicati dalle Cancellerie, assemblati dal sottoscritto in un unico prospetto.

Prospetto 1 – Flusso dei procedimenti civili contenziosi comunicati dalle Cancellerie

CORTE d'APPELLO di TORINO		
<i>Periodo: dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (tutto l'anno solare 2011)</i>		
Pendenti iniziali (1.1.2011)	6.926	
Sopravvenuti nel periodo	4.062	
Definiti nel periodo	3.964	
di cui con sentenza...	3.302	
Pendenti finali (31.12.2011)	7.024	+ 98

Periodo: dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 (1° semestre dell'anno 2012)		
Pendenti iniziali (1.1.2012)	7.024	
Sopravvenuti nel periodo	2.183	
Definiti nel periodo	2.336	
di cui con sentenza...	1.982	
Pendenti finali (30.6.2012)	6.871	- 153

3) Commento dei dati

La pendenza di inizio-anno 2011 è **diminuita** a-fine 1° semestre 2012 (dopo un anno e mezzo)

- dalle 6.926 cause iniziali
- alle 6.871 cause finali.

Vi è stato un **decremento** dell'arretrato di **55 unità** (pari al saldo tra le due cifre dell'ultima colonna del prospetto).

E' da segnalare l'inversione di tendenza verificatasi nei primi sei mesi del 2012 rispetto all'andamento dell'anno 2011 quando si era registrato, in dodici mesi, un pericoloso incremento dell'arretrato di 98 unità.

Le cause sopravvenute nel periodo in esame (c.d. "cause nuove") sono state 4.062 nell'anno 2011 e 2.183 (il 53,74% del primo valore) nel 1° semestre 2012.

La percentuale superiore al 50% si spiega con il tradizionale minore afflusso di cause nei mesi di agosto/settembre.

Le cause esaurite nello stesso periodo (con sentenza e "altrimenti") sono state 3.964 nell'anno 2011 e 2.336 (il 59% del primo valore) nel 1° semestre 2012.

Il saldo tra sopravvenienze ed esaurimenti — **favorevole** sotto il profilo della progressiva erosione dell'arretrato/giacenza — risulta di **- 55 unità**, un segnale evidentemente positivo che fa ben sperare per il futuro, soprattutto per la sua inversione di tendenza negli ultimi sei mesi.

Le sentenze pronunciate nel periodo di riferimento sono state 3.302 nell'anno 2011 e 1.982 (il 60%, del primo valore) nel 1° semestre 2012

E' interessante notare, quanto ai numeri globali dei 18 mesi (un anno e mezzo), che le sentenze, in numero complessivo di **5.284**, rappresentano l'**83,9%** di tutte le cause esaurite (in numero complessivo di 6.300).

Il dato significativo è che la pendenza di fine-periodo (si ripete: n. 6.871 cause civili contenziose) è di poco superiore alla massa di "*smaltimento complessivo annuale*" (n. 6.300 nello stesso periodo di riferimento).

In base a tali dati, calcolando che l'indice di esaurimento è stato di 350 cause al mese (cioè: 6.300 : 18 mesi), nell'ipotesi meramente teorica di

sopravvenienze pari a ZERO, mantenendo lo stesso ritmo di lavoro l'arretrato si azzererebbe in 19,6 mesi (6.871 : 350), cioè in **poco più di un anno e mezzo**.

Tale modello matematico — che è puramente teorico, se ne è consapevoli — fa ritenere attendibile la stima di una durata media di una causa civile nella Corte d'Appello di Torino di **un anno e sette mesi**.

E' un valore che rispetta il c.d. "parametro Pinto" introdotto dal nuovo testo dell'art. 2, comma 2-bis, legge n. 89 del 2001 («*Si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità ... omissis*»).

L'obiettivo del sottoscritto è di portare tale parametro, in un arco temporale medio-lungo (potrebbe bastare un triennio), al livello di 12 mesi.

4) La distribuzione delle pendenze di cause contenziose tra le Sezioni e tra i magistrati

Dai citati prospetti di cancelleria risulta la seguente distribuzione dell'arretrato di 6.871 cause civili contenziose tra le diverse sezioni:

Distribuzione dell'arretrato fra le sezioni

	Pendenti finali al 30.6.2012	Incidenza in ciascuna sezione
Sez. 1^	1.122	16,33%
Sez. 2^	1.208	17,58%
Sez. 3^	720	10,48%
Sez. 4^	1.890	27,51%
Sez. Lavoro	1.505	21,90%
Sez. Minorenni-Famiglia	401	5,83%
Sez. Propr. Industriale	22	0,32%
Sez. Agraria	3	0,04%
Totale	6.871	99,99%

La media aritmetica fra cause pendenti al 30 giugno 2012 (si ripete: n. 6.871) e magistrati con funzioni esclusive addetti al settore civile risulta dal prospetto che segue (non si tiene conto dei posti vacanti, bensì solo della pianta organica, indicata come P.O.).

Carico medio dell'arretrato per ogni singolo magistrato della pianta organica

	Numero magistrati in P.O. (compreso Presidente)	Cause contenziose pendenti al 30-6.2012	MEDIA per magistrato
Sez. 1^	6	1.122	187
Sez. 2^	6	1.208	201,3
Sez. 3^	6	720	120
Sez. 4^	6	1.890	315
Sez. Lavoro	9	1.505	167,2
Sez. Minorenni-Famiglia	4	401	100,2
Sez. Proprietà industriale		22	
Sez. Agraria		3	
Totale	37	6.871	185,7

N.B. Il prospetto che precede è poco significativo perché non tiene conto dei numerosi posti vacanti, da tempo non coperti. Si pensi, per esempio, ai posti di Presidenti di sezione vacanti nella Sez. 1[^], nella Sez. 2[^], nella Sez. 3[^] (in queste ultime vi sono vacanze anche nella pianta organica dei consiglieri).

5) Altri procedimenti (contenziosi e non contenziosi)

Le cause civili contenziose (di cui ai punti precedenti) costituiscono solo una parte del lavoro civile.

Si forniscono qui di seguito le notizie sulle altre principali tipologie di “affari civili” che le cancellerie, per lunga tradizione, classificano statisticamente come «*Volontaria Giurisdizione*» a causa della natura peculiare della procedura (in camera di consiglio) e/o della natura dei provvedimenti definitivi.

Prospetto 2 – Flusso dei procedimenti civili di «Volontaria Giurisdizione».

<i>Periodo: dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 (tutto l'anno solare 2011)</i>				
	Ricorsi «legge Pinto»	Procedimenti Minorenni-Famiglia	Altri	Totali
Pendenti al 1.1. 2011	404	722	18	1.144
Sopravvenuti	399	801	112	1.312
Definiti con sentenza	0	151	8	159
Definiti in altro modo	730	660	107	1.497
Pendenti al 31.12.2011	73	712	15	800

<i>Periodo: dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 (1° semestre 2012)</i>				
	Ricorsi «legge Pinto»	Procedimenti Minorenni-Famiglia	Altri	Totali
Pendenti al 1.1. 2012	73	712	15	800
Sopravvenuti	205	417	43	665
Definiti con sentenza	0	132	0	132
Definiti in altro modo	227	300	41	568
Pendenti al 30.6.2012	51	697	17	765

6) Problematiche riscontrate con riferimento alla organizzazione dell'ufficio.

Parte prima

In questa prima parte ritengo opportuno riportare alcune considerazioni — del tutto personali e da me abbozzate nella prima metà di settembre — che intendevo sottoporre a tutti i colleghi della Corte d'Appello in una apposita riunione.

L'iniziativa della SETTIMA Commissione del CSM e l'evoluzione degli eventi di cui ho fatto cenno all'inizio, mi ha fatto privilegiare la tecnica della consultazione preventiva degli interessati, indispensabile per dare una risposta “*in termini*” alla richiesta del CSM;

Trascrivo alcuni stralci di tali considerazioni (si ripete: del tutto personali).

A) Sono favorevole al “filtro in appello”, cioè al meccanismo processuale che scoraggi le impugnazioni pretestuose ed eviti l’ingolfamento delle Corti d’appello, sede del giudizio di secondo grado. Quello ipotizzato dal Ministro Severino con gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è molto semplice: una impugnazione che non abbia una *«ragionevole probabilità di essere accolta»* viene fermata fin dall’inizio, cioè bloccata *in limine litis* sulla porta di ingresso della seconda lite. E’ in linea con analoghi meccanismi esistenti da tempo in Inghilterra e in Germania.

B) Sul *«filtro-Severino»* è in corso un vivace dibattito tra i processualisti. Mentre i processualisti discutono, il processo civile muore d’asfissia per il peso dei suoi tempi biblici e l’economia nazionale va in malora con il contributo non indifferente della giustizia civile inefficiente. Si ricordi l’aforisma presente nella *Magna Charta* fin dal 1215: «giustizia ritardata = giustizia denegata».

C) Il 30 gennaio 2010, oltre due anni fa, all’inaugurazione dell’anno giudiziario formulai una domanda retorica: è possibile avere una giustizia rapida conservando tutte le caratteristiche del nostro sistema processuale, che “sulla carta” è il migliore del mondo?

Mi risposi da solo elencando i nostri «valori», una sorta di catalogo dei *gioielli di famiglia*: a) garanzia del doppio grado di merito; b) ricorso in Cassazione facile e generalizzato; c) garanzia della motivazione per ogni provvedimento, sempre e in ogni caso; d) distribuzione capillare dei giudici sul territorio; e) procedura ipergarantista sia in civile, sia in penale; f) una sterminata platea di avvocati (240 mila) a cui potersi rivolgere a costi accessibili, perfino con spese a totale carico dello Stato (per gli indigenti).

La mia conclusione fu — allora — la seguente: si scelga quanti e quali di questi «valori» si vogliono sacrificare; la scelta spetta al legislatore; si scelga, ma non si litighi; il tempo di lamentarsi è scaduto; è maturato il tempo delle decisioni.

D) Dopo un’analisi della situazione nazionale — circa 5,4 milioni di affari civili nel giugno 2011, in leggera diminuzione rispetto ai 5,5 milioni del giugno 2010 (forse per i primi effetti della legge sulla mediazione-conciliazione ex lege n.28/2010), di cui **n. 445 mila processi civili in fase d’appello** (in aumento del 3,3% rispetto al 2010), con un panorama di fissazioni di udienze decisorie fino a 4 / 5 anni dall’inizio della fase d’appello — ho esposto la situazione del distretto di Torino nei termini che seguono.

E) In Piemonte-Valle d’Aosta, la situazione presenta la stessa tendenza «al peggio», sia pure in misura minore.

La pendenza dei processi d’appello è aumentata del 2% in un anno, passando da 7.724 del 2010 a 7.874 del 2011, con un numero di esaurimenti pari a 5.317, insufficiente rispetto ai 5.449 processi sopravvenuti.

La durata del processo d’appello tende pericolosamente a sfiorare il tetto dei due anni. E’ una tendenza che deve essere assolutamente contrastata su due fronti:

- a) una graduale riduzione dell'arretrato/giacenza con progetti organizzativi realistici e non velleitari;
- b) una strategia di contenimento o di freno per le sopravvenienze (appunto con il «filtro in appello»)

Con l'ausilio della legge sul «filtro» la mia strategia per i prossimi anni sarà mirata ad una sorta di *pareggio di bilancio* ancorato alle sopravvenienze di un anno.

Mi spiego con una combinazione di cifre facile da intuire:

- riduzione dell'arretrato più risalente nel tempo (mediante il programma ex art. 37, c. 3, D.L. n.98/2011 conv. in L. n. 111/2011, in corso di realizzazione fin dal 31 ottobre 2011), con la prospettiva, in epoca successiva, di portarlo a non più di 5 / 6 mila cause;
- previsione (realistica) di sopravvenienze annue non superiori a 5.500 cause, come nel passato;
- previsione (realistica) di un esaurimento annuo non inferiore a 5.300 (come nel passato) ovvero a 5.500 / 6.000 cause (in leggero aumento per effetto della totale copertura dell'organico);

In tal modo il processo d'appello potrebbe rispettare il parametro della CEDU di Strasburgo, trasfuso di recente nell'art.3, comma 2-bis L. n. 89/2001).

L'obiettivo veramente virtuoso, ma ambizioso, dovrebbe ancorarsi su una giacenza di 3.000 / 4.000 cause, che ridurrebbe la durata media a 8 / 9 mesi.

F) Condizioni favorevoli che consentono un (cauto) ottimismo.

Il distretto di Torino rappresenta il 7,5% del bacino nazionale di utenza (4,3 milioni di abitanti su 57 milioni circa) ed il 6,5% per la pianta organica virtuale dei magistrati (594 magistrati su 9.089 di tutti i distretti).

L'arretrato dei processi di appello è l'1,8% del dato nazionale (nel 2011: n. 7.844 su n. 444.908). L'indice di peggioramento dell'arretrato è stato nel 2010/2011 solo del 2%, rispetto al 3,3% dell'indice nazionale.

Le ragioni di tali condizioni, a mio parere, sono le seguenti.

Il Tribunale di Torino, che influisce per il 50% circa sulle sopravvenienze della Corte d'appello, ha realizzato a partire dagli anni 2001-2003 un'ottima *performance* raggiungendo nel 2010 l'obiettivo del 97% circa delle cause di durata inferiore a tre anni.

Tale evento ha scoraggiato le impugnazioni.

E' significativo che fino al 2007 la percentuale delle sentenze appellate in tutto il distretto oscillava tra il 7,6% e l'8%, mentre dal 2009 al 2011 è scesa ai valori del 3,6% e del 3,4%.

La mia convinzione è molto semplice: una sentenza resa in tempi rapidi in primo grado è considerata dagli utenti sintomo di una giustizia efficiente ed è psicologicamente più accettata dalle parti soccombenti. Al contrario, la giustizia lenta è un moltiplicatore di litigiosità per l'implicito giudizio di totale inefficienza che l'accompagna.

Una mia conclusione sul punto.

E' inutile redigere in primo grado una bella e "giusta" sentenza dopo 10 o 15 anni, sperando nell'acquiescenza di chi ha avuto torto. Chi ha perso farà ugualmente appello perché spera pur sempre in un ribaltamento del giudizio.

Non si dimentichi un dato interessante che emerge dalle statistiche ministeriali: il 68% delle sentenze di appello sono confermatrice di quelle di primo grado e solo nel 32% dei casi le Corti modificano la prima decisione.

Non è azzardato affermare che le parti ricorrono in appello soprattutto per la delusione (o rabbia) di avere avuto torto dopo un calvario di 10-15 anni nel primo grado.

Il «filtro in appello» serve a intercettare una parte (anzi, buona parte) di quel 68% di impugnazioni destinate all'insuccesso finale e bloccare sul nascere il maggior numero possibile degli appelli infondati o pretestuosi.

Parte seconda

Come detto, non è stato possibile organizzare una riunione plenaria per discutere sulle tesi sopra riportate. E' stato possibile però uno scambio di missive con opinioni e proposte operative.

Tutti i Presidenti di sezione, sentiti i consiglieri, hanno inviato proprie relazioni che il Presidente vicario ha riepilogato in un documento unico.

Si ritiene di riportare i punti essenziali di tale documento.

Osservazioni di carattere generale

A) In sede di applicazione dell'art. 348-bis c.p.c. non sarà facile individuare i criteri per una interpretazione uniforme del concetto di «impugnazione che non abbia *«una ragionevole probabilità di essere accolta»* (di cui al primo comma della norma). L'aggettivo *«ragionevole»* introduce un concetto non coincidente con l'«elevata probabilità di rigetto dell'impugnazione» e neppure con la sua *«manifesta infondatezza»*.

Secondo il documento citato si dovrebbe forse ragionare in termini di *«probabilità necessariamente non-scarsa»*.

L'opinione prevalente, pressoché concorde, è che la norma *«creerà non poche divergenze interpretative»* implicando una discrezionalità piuttosto ampia nella valutazione del merito della domanda (o delle domande).

Tutti concordano sul fatto che tale giudizio discrezionale è di competenza del collegio; e non del solo relatore, né del solo presidente, né del «duo presidente/relatore».

B) Secondo il documento allegato:

- occorrerebbe prevedere un meccanismo di *«preventivo esame»* del merito del fascicolo da parte non solo del relatore ma anche del presidente e del terzo componente del collegio.

- occorre segnalare alle parti l'ipotesi della natura peculiare di quella impugnazione sospettata di *«una ragionevole probabilità di NON essere accolta»*, affinché ne possano discutere in contraddittorio (tale è la conseguenza dell'inciso *«sentite le parti»* di cui all'art. 348-ter, primo comma, c.p.c.).

In altre parole: occorrerebbe una ulteriore (e nuova) attività preventiva in fase di preparazione e fissazione dell'udienza ex art. 350 c.p.c..

C) Il documento citato individua, dal punto di vista pratico, il problema più rilevante che deriva dalle due premesse, così enucleabile:

- se dette attività (valutazione della sussistenza del profilo di inammissibilità; indicazione alle parti affinché possano farsi sentire; decisione preliminare in tal senso resa pubblica con ordinanza succintamente motivata e letta in udienza) debbano - o possano - essere espletate:
 - a) preventivamente, subito dopo il deposito del ricorso, con fissazione di udienza appositamente “dedicata” (c.d. udienza *ad hoc*), ovvero
 - b) *in limine* alla udienza normalmente fissata per la trattazione della causa ex 350 c.p.c.

La scelta comporta una seria questione di «*tempi*», rapidi nel primo caso, meno rapidi nel secondo.

Proposte di soluzione

Dopo una breve premessa sull’andamento dei flussi, il documento allegato così riassume le proposte dei vari Presidenti di sezione, solo in parte divergenti tra loro.

A) Da parte di tutti i Presidenti di sezione si ritiene «**non praticabile l’ipotesi di fissazione di una udienza *ad hoc***», nella quale convogliare in tempi molto brevi le cause nelle quali gli appelli potrebbero essere “*in odore*” di dichiarazione di inammissibilità ex art. 348-*bis*, primo comma c.p.c.

Le argomentazioni a sostegno di tale tesi sono molteplici. Si tenta qui di sintetizzarle:

- l’udienza *ad hoc* richiederebbe una attività preventiva (ulteriore rispetto a quella abitualmente espletata e peraltro con carattere d’urgenza) dedicata allo studio di **tutti** gli appelli depositati, che dovrebbe necessariamente avere per oggetto il merito di **tutte** le cause appena iscritte a ruolo, con aggravio di lavoro sia per il presidente, sia per i singoli relatori;
- l’udienza *ad hoc* aggiungerebbe ai calendari già saturi **nuove udienze** in cui raggruppare gli appelli aventi le caratteristiche di cui all’art. 348-*bis*, primo comma c.p.c., con un ulteriore appesantimento del calendario di ciascuna sezione, le cui udienze sono già sature per congrui periodi futuri;
- l’udienza *ad hoc* avrebbe come effetto una sorta di “*udienza-ghetto*” con cause delle quali viene anticipata la possibile eliminazione preliminare con una valutazione della infondatezza, formulata peraltro in un momento in cui non si conoscono gli atti del primo grado di giudizio (sovente il fascicolo di primo grado giunge in Corte in prossimità dell’udienza ex art. 350 c.p.c., quando non arriva addirittura in ritardo) e quando non si conoscono le posizioni delle parti appellate non ancora costituite.
- per alcune sezioni aventi competenze particolari (per esempio, cause che esigono una complessa ricostruzione dei fatti dedotti in lite o una valutazione di un quadro testimoniale e probatorio di mole imponente, quali le liti ereditarie, le cause di scioglimento di comunioni, le cause sui diritti reali, le cause di responsabilità professionale), l’udienza *ad hoc* in tempi ravvicinati rende assai ardua e problematica la decisione

preliminare ex art. 348-bis, primo comma c.p.c.. E' stato obiettato che in tali casi la nuova fattispecie normativa si ridurrebbe alle ipotesi di «*valutazione esclusivamente di mere questioni di diritto, già sottoposte più volte al vaglio della giurisprudenza di legittimità o della sezione*», con «*scarsa incidenza sul complessivo contenzioso pendente*».

B) Lungi dal rappresentare un atteggiamento critico od oppositivo alla riforma una sorta di *fin de non-recevoir* — il documento prospetta una soluzione operativa, largamente condivisa dai Presidenti di sezione, espressa nei termini che seguono:

- la nuova normativa sul filtro in appello è applicabile solo «*in limine all'udienza già originariamente fissata, per ciascuna causa, per gli incumbenti di cui all'art. 350 c.p.c., senza dunque anticipazioni di decisioni di sorta e senza quindi accorciamento dei tempi*»; con la seguente precisazione: «*Si ritiene da parte di tutti che all'udienza ex 350, preliminarmente, sentite le parti ..., il collegio possa pronunciare l'ordinanza di cui all'art. 348 ter cit., con l'unica conseguenza utile di eliminare i tempi - successivi all'udienza - richiesti dalla redazione della sentenza*».

7) Osservazioni dell'ufficio di Presidenza della Corte

Pur non avendo potuto partecipare al laborioso dibattito tra i diretti interessati alla riforma (per le ragioni già esposte), sono in grado di esprimere la mia opinione.

Condividendo buona parte delle obiezioni dei Presidenti di sezione, ritengo che la proposta di cui al punto B) del § precedente sia ragionevole.

Il mio parere favorevole è fondato soprattutto su due presupposti:

- a) ambito limitato dell' incidenza della riforma;
- b) esame realistico dell'attuale situazione della Corte d'Appello di Torino.

Quanto al punto *sub a)* osservo che in base a specifici dettati normativi, la riforma sul filtro non riguarda in alcun modo:

- il 95% delle cause della Sez. «**Minorenni-Famiglia**», per le quali è obbligatorio l'intervento del P.M. [cfr. art. 348-bis, secondo comma, lett. a)], pur restando ferma la possibilità del filtro per il restante 5%, che ha, secondo il giudizio degli interessati, una «*scarsissima rilevanza*» sul lavoro della Sezione;

- il 100% della procedimenti relativi alla c.d. «**protezione internazionale**» [Affari relativi alla protezione internazionale (*status di rifugiato politico, diritto di asilo, protezione sussidiaria, protezione umanitaria*), con esclusione di quelli attribuiti alla Sezione **Minorenni-Famiglia**] tabellarmente assegnati alla Sez. 2[^] e alla Sez. 3[^] civile, ai quali si applica il rito ex art. 702-*quater* c.p.c. [cfr. art. 348-bis, secondo comma, lett. b)]. In proposito si menziona un paradosso messo in evidenza dal Presidente f.f. della Sez. 3[^] civile Dott. Paolo PRAT: «*Avevo sperato che il nuovo 348-bis potesse applicarsi a questi ultimi appelli, pensando che è la norma che riguarda i nostri appelli in materia di stranieri ... e considerando che non pochi di tali appelli (fatti, se non tutti, quasi tutti da difensori in regime di patrocinio a spese dello Stato) sono ictu oculi infondati o molto probabilmente infondati. Ma non è così e quindi alla possibile*

applicazione del 348-bis viene a mancare un importante settore di procedimenti».

- il 100% dei procedimenti di c.d. volontaria giurisdizione-

Quanto al punto *sub b)* è opportuno sottolineare il risultato di un rapido monitoraggio effettuato in questi giorni su un parametro significativo ai fini della *ratio* della novella legislativa (che, non si dimentichi, è anche quella di ravvicinare quanto più possibile il momento decisorio per gli appelli destinati ad essere respinti, in un panorama nazionale che prevede fissazioni di udienze decisorie a 4 / 5 anni di distanza e anche oltre).

Si tratta del parametro dell'«*udienza più lontana nel tempo*» (con riferimento al mese di ottobre 2012).

Ecco i risultati comunicati dalle Cancellerie e dai Presidenti delle varie sezioni:

	Sezione	Udienza più lontana nel tempo	Note esplicative
	Sez. Specializzata agraria		Nessuna causa pendente. Tutte esaurite
	Sez. Minorenni-Famiglia		Non interessata alla riforma (art. 348-bis, c, 2, lett. a)
1°	Sez. I-bis-ricorsi Pinto	16 gennaio 2013	Fra 3 mesi
2°	Sez. Spec. Proprietà industriale:	17 aprile 2013	Fra 5 mesi
3°	Sez. 3^	Giugno 2013	Fra 8 mesi (eccetto due cause per le quali le parti hanno indicato in citazione date nel novembre e dicembre 2013: fra 1 anno)
4°	Sez.-Lavoro	Ottobre 2013	Entro 4 / 5 mesi, i licenziamenti Entro 10 / 12 mesi, le cause ordinarie e previdenziali; Tempi inferiori, per le c.d. cause seriali
5°	Sez. 1^	21 maggio 2013, con un gruppo di cause al 16.9.2014	Tra sei mesi, normalmente. Eccetto una parte delle cause della Dott.ssa Mazzitelli, che sostituisce il Presidente il cui posto è vacante, rinviate al 16 settembre 2014 (ma destinate ad essere anticipate con l'arrivo del nuovo Presidente)
6°	Sez. 2^ Diritti reali, successioni, scioglimento comunioni, condominio e altro)	25 marzo 2014	fra 1 anno e 5 mesi
7°	Sez. 4^	Entro il 2013 (tutte le cause iscritte prima del 2010) Entro il 2014 (le altre, tranne una fissata a inizio 2015)	Tra 1 e anche tra 2 anni, con l'eccezione di una sola causa oltre i 2 anni.

La sezione 4^ civile, l'ultima dell'elenco, è indubbiamente quella che presenta i sintomi più allarmanti di crisi.

Nell'ultima Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario (28 gennaio 2012) ne ho spiegato l'origine e la natura (per fortuna transitoria), sottolineando che tale crisi ha influito negativamente sull'intero comparto del settore civile.

Riporto un passo di quella Relazione:

«Limitatamente al settore civile dove la crisi, nonostante tutto, sembrerebbe anomala stante l'aumento della c.d. produttività numerica da parte dei magistrati (+4%), si deve fare cenno ad un fattore ulteriore.

E' un evento eccezionale di tipo patologico, di cui è doveroso trattare pur nel rispetto dei doveri di riservatezza. Un magistrato ha accumulato enormi ritardi nel depositare le motivazioni di sentenze incamerate negli ultimi anni. Al 31 dicembre 2011 risultano 117 casi di omesso deposito di provvedimenti definitivi, alcuni introitati nel dicembre 2008 (tre anni prima) e altri introitati nel 2009, 2010, fino a luglio 2011. E' superfluo ricordare che vi sono state le segnalazioni per il profilo disciplinare (l'ultima è del 31 dicembre 2011).

La consistenza dei ritardi, che ha raggiunto picchi diversi nel corso dei mesi (anche più alti del dato finale di 117), ha alterato le risultanze statistiche»¹.

Quanto alla situazione delle altre Sezioni, la più critica sembra essere quella della Sez. 2^a civile, con tempi di decisione che, alla data odierna, giungono al marzo 2014.

La crisi è dovuta essenzialmente a due vuoti di organico (tra cui il posto di Presidente, vacante fin dal mese di agosto del 2011) rispetto ad una pianta organica di 6 unità, oltre che alla particolare tipologia della sua competenza. E' notorio che successioni, scioglimenti di comunioni e diritti reali sono le «cause lunghe per antonomasia».

Temporaneamente critica è la situazione della Sez. 1^a, priva da mesi del Presidente di Sezione. La crisi è destinata ad essere superata con la nomina del nuovo Presidente di Sezione da parte del C.S.M., che ci si augura prossima.

Le altre Sezioni hanno tempi di attesa per la fase decisoria tra i 3 e gli 8 mesi. E' un dato sicuramente positivo

Tutto ciò rende non propriamente indispensabile una «udienza *ad hoc*» per l'esercizio del filtro (come sarebbe logico secondo la *ratio* della novella legislativa). Tale udienza avrebbe il solo effetto di ingolfare il calendario già fissato per il futuro e (paradossalmente) di arrecare un danno alle cause molto serie escluse dalla eventualità del filtro.

Si riportano le conclusioni condivise dai Presidenti di sezione del settore civile:

- la nuova normativa sul filtro in appello è applicabile solo *«in limine all'udienza già originariamente fissata, per ciascuna causa, per gli incumbenti di cui all'art. 350 c.p.c., senza dunque anticipazioni di decisioni di sorta e senza quindi accorciamento dei tempi»*; con la

¹ Segnalo che quel magistrato è stato da tempo trasferito in altro distretto e sta esaurendo gradualmente l'arretrato. Il Procuratore Generale presso la S.C. è periodicamente informato sulla lenta progressione dei depositi di sentenze.

precisazione: «*si ritiene da parte di tutti che all'udienza ex 350, preliminarmente, sentite le parti ..., il collegio possa pronunciare l'ordinanza di cui all'art. 348 ter cit., con l'unica conseguenza utile di eliminare i tempi - successivi all'udienza - richiesti dalla redazione della sentenza*».

8) Determinazioni organizzative in seguito alle modifiche normative in materia.

Non resta che dar conto dell'ultima richiesta del CSM circa le «*determinazioni organizzative eventualmente già adottate o in itinere in seguito alle modifiche normative in materia*».

In armonia con le proposte pressoché unanimi dei Presidenti di sezione, intendo adottare quanto prima, in forma di «*variazione tabellare in via di urgenza*», ai fini dell'inserimento nelle prossime proposte tabellari, un provvedimento che disciplini il fenomeno secondo le seguenti linee-guida:


1) L'applicazione della nuova normativa sul filtro in appello (art. 348-bis, 348-ter c.p.c.) avverrà, di regola, in apertura dell'udienza già originariamente fissata per gli incombenti di cui all'art. 350 c.p.c. in ciascuna causa, senza necessità di anticipazione della decisione su tale questione, salvo quanto previsto al n. 3).

2) Nell'udienza ex 350 c.p.c. il Collegio, sentite le parti, ove ne esistano i presupposti, pronuncia preliminarmente l'ordinanza di cui all'art. 348-ter c.p.c., , con la raccomandazione di osservare la prescrizione di cui al comma 1 dello stesso art. 348-bis, nella parte in cui prevede una decisione «*con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi*», provvedendo anche sulle spese a norma dell'art. 91 c.p.c.

***3) Si raccomanda di utilizzare la tecnica della c.d. «udienza ad hoc» — una udienza appositamente fissata fuori dell'ordinario calendario delle udienze ex art. 350 c.p.c., a distanza di non oltre due mesi dalla iscrizione della causa a ruolo — riservata alla valutazione della condizione prevista dall'art. 348-bis, comma 1, c.p.c., in tutti i casi di massima evidenza dell'esistenza del presupposto di legge (ragionevole probabilità che l'appello non venga accolto). In tal caso, se l'udienza ex art. 350 c.p.c. per le nuove cause iscritte dopo l'entrata in vigore della legge risulti già fissata in epoca successiva al 30 settembre 2013, l'«udienza ad hoc» sarà tenuta entro il primo bimestre 2013; tutto ciò compatibilmente con il carico di lavoro della singola sezione e con i calendari già predisposti; sempre che la sezione sia a pieno organico.**

Torino 22 ottobre 2012

Il Presidente della Corte d'appello di Torino
Mario Barbuto



* Il punto 3) è stato emendato in data 26 ottobre 2012